



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8056/2017 tra

ATTORI

e

CONVENUTO

Oggi 17.12.2020 alle ore 13.35, innanzi al dott. Silvia Zeminian, è comparsa l'avv. Elisa Crivellari in sostituzione dell'avv. Marco Ticozzi.

La procuratrice attorea si richiama alle conclusioni già precisate a verbale del 30.09.2020 e si riporta ai propri scritti.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Alle ore 15.45, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
dott. Silvia Zeminian

□ □ □

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8056/2017 promossa da:

, c.f. , e , c.f.
, con l'avv. Marco Ticozzi del Foro di Venezia, c.f. TCZ MRC 74C25 L736S,
nei confronti di
, c.f. , contumace

Oggetto: risarcimento danno extracontrattuale

- osservato, in via preliminare, che il novellato art. 132 c.p.c. richiede, ai fini della sufficienza dell'apparato giustificativo della decisione, solo "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", esonerando dal tradizionale "svolgimento del processo";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto

concretamente ritenuto provato dal giudicante;

- richiamata adesivamente la Cassazione a Sezioni Unite (n. 642 del 16/01/2015), secondo la quale *“nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti”*.

- richiamato il contenuto costitutivo dell'atto introduttivo;
- letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;
- viste le conclusioni delle parti e letto l'art. 281 sexies c.p.c., si decide come segue.

CONCLUSIONI

Parte attrice (come da atto di citazione)

“nel merito:

previo accertamento dei fatti così come descritti in narrativa, condannare, ai sensi degli artt. 2054, comma 1, e 2059 c.c., il signor

alla corresponsione in favore dei signori

della somma di € 10.000,00 (€ 5.000,00 cadauno) a titolo di

risarcimento dei danni non patrimoniali tutti subiti subendi a causa del sinistro per cui è giudizio, oltre ad € 500,00 in favore del signor

per spese veterinarie;

nel merito, in via subordinata:

qualora codesto Ill.mo Giudicante ritenesse non applicabile la fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, condannarsi ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., il signor

alla corresponsione

in favore dei signori

della somma di € 10.000,00 (€

5.000,00 cadauno) a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi a causa del sinistro per cui è giudizio, oltre ad € 500,00 in favore del signor

per spese

veterinarie.

In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c..

Parte convenuta: è rimasta contumace.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 10.07.2017 i signori _____ convenivano in giudizio avanti l'intestato Tribunale il signor _____, chiedendo che fosse accertata la responsabilità extracontrattuale del convenuto per aver cagionato, in data 4.09.2016, alla guida della propria auto, la morte del cagnolino di proprietà degli attori e che quindi questi venisse condannato al risarcimento dei danni patiti dagli attori sia a titolo di spese veterinarie sostenute nel tentativo di salvare l'animale, sia a titolo di danno non patrimoniale patito da entrambi gli attori e da liquidarsi in via equitativa nella misura non inferiore ad euro 5.000,00 ciascuno.

Dopo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, all'udienza del 7.09.2018 il convenuto veniva dichiarato contumace.

Dopo il deposito di memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. la causa veniva quindi istruita con l'assunzione delle prove orali, veniva chiamata all'udienza del 30.09.2020 per la precisazione delle conclusioni e quindi veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..

La pretesa è fondata nei limiti che seguono.

La fattispecie va ricondotta nella previsione di cui all'art. 2054 c.c. per cui *“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”*.

Deve preliminarmente rilevarsi che il principio di non contestazione non opera in danno della parte rimasta contumace, in considerazione del dato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo espresso riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità che informa il processo contumaciale (cfr. *ex multis*: Cass. Civ. n. 22461/2015, Cass. Civ. 24885/2014).

Stante la contumacia del convenuto, dal suo comportamento non possono desumersi validi argomenti di prova ex art. 115 c.p.c..

Ciò premesso, dalla ricostruzione del sinistro per cui è causa, deve ritenersi comprovata la responsabilità del convenuto.

A tal proposito, deve mettersi in luce la testimonianza oculare della signora _____, la quale al momento dell'occorso stava facendo servizio all'aperto presso il bar del l'agriturismo. La teste ha confermato di avere visto, poco prima del sinistro, il convenuto, il quale è stato identificato come cliente abituale della struttura, uscire dalla _____ e dirigersi con i trolley al seguito presso il parcheggio e di averlo quindi visto partire con la propria auto verso l'uscita del parcheggio, investendo il cagnolino che era fermo in prossimità del cancello. Il teste _____, pur non potendo riferire direttamente dell'impatto avvenuto tra il veicolo ed il cane, riferiva di avere visto un'unica persona uscire dall'agriturismo, poi identificata nel filmato in atti, di avere sentito dei guaiti, di avere visto subito dopo un'autovettura a velocità sostenuta dirigersi verso l'uscita e quindi di avere scorto il cane che barcollava verso l'edificio. Entrambi i testi hanno confermato la dinamica dei fatti come risultante dai filmati delle telecamere di sorveglianza dimesse in atti come doc. 2 su supporto USB, riconducendo peraltro il convenuto alla persona che ivi vi si vede in uscita dalla struttura in direzione del parcheggio all'ora del sinistro.

Ai sensi della norma citata, la colpa si presume e nulla il convenuto, rimasto contumace, ha prodotto, a contrario, a concreta dimostrazione di aver posto in essere quanto possibile per evitare il danno.

Né può ravvisarsi, *ad abundantiam*, la ricorrenza del caso fortuito, peraltro non eccepito stante la contumacia del convenuto, giacché i testi hanno riferito che l'animale si trovava immobile, disteso in prossimità del cancello di uscita come d'abitudine, era perfettamente visibile sin dalla zona bar dell'agriturismo e ben poteva essere evitato dal conducente guidando con doverosa attenzione ed a velocità consona alle condizioni del luogo, trattandosi di parcheggio interno della struttura.

Accertata la responsabilità della parte convenuta, occorre procedere alla verifica dell'esistenza dei denunciati danni, conseguenza dell'evento lesivo sopra descritto.

Gli attori hanno allegato, anzitutto, di avere subito un danno non patrimoniale a seguito della perdita del loro animale, nella misura di euro 5.000,00 ciascuno.

Si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito recentemente formatosi che, rilevando l'evoluzione della coscienza sociale italiana sul rapporto con gli animali d'affezione domestici, ha in più occasioni riconosciuto la risarcibilità del danno in esame, pur mantenendo fermo il rispetto dei criteri fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 26972-5/2008).

In alcune pronunce, la giurisprudenza di merito ha affermato che il rapporto d'affezione con l'animale domestico assume un valore sociale tale da elevarlo al rango di diritto inviolabile della persona umana ai sensi degli artt. 2, 32 e 42 Cost. In questa prospettiva, il rapporto tra padrone

e animale d'affezione è stato ricostruito come "*espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall' art. 2 della Costituzione*" (cfr. Trib. Torino, App., 29.10.2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18.10.2009, n. 499; Trib. Parma, sez. I, 2.05.2018, n. 605). Altre recenti pronunce di merito hanno riconosciuto la risarcibilità del danno in parola sul presupposto che "*ritenere che la perdita de qua sia futile e non integri la lesione di interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata, non sembra più rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori*" (cfr. Trib. Pavia, sez. III, 16.09.2016, n. 1266; Trib. Vicenza, 3.01.2017, n. 24). Più recentemente, il Tribunale di Novara con la pronuncia n. 191/2020 ha accolto la domanda risarcitoria del proprietario del cane deceduto, sul presupposto che il rapporto tra l'essere umano ed il cane deve ormai ritenersi tutelato dalla Costituzione, quale attività realizzatrice della persona, nonché del Trattato dell'Unione Europea che impone di tenere conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (art. 13 Trattato firmato il 13.12.2007).

Alla luce di tali considerazioni, va accolta la domanda attorea di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione in conseguenza del fatto illecito del convenuto.

Sotto il profilo probatorio, nel caso di specie, è stata raggiunta la prova, oltre che della ricostruzione del sinistro e della condotta lesiva posta in essere dal convenuto, anche del legame affettivo degli attori – entrambi, a prescindere dalla mera formale intestazione di proprietà - con l'animale, alla luce delle risultanze delle prove testimoniali (teste : "*Quello era il suo posto quando mancava l'auto del titolare*") e della documentazione in atti (doc. 6 e 16). Da un tanto è consentito presumere la sicura sofferenza e il dolore provato dagli attori per la perdita improvvisa del cane.

Tale danno può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della pluridecennale relazione affettiva con il cane con entrambi gli attori ed altresì del verosimile perdurare della stessa, in considerazione dell'età dell'animale (11 anni) e la possibile aspettativa di vita del medesimo, secondo fatti notori.

Ciò posto, appare equo liquidare il danno in complessivi euro 4.000,00 (euro 2.000,00 per ciascun attore), comprensivi di rivalutazione monetaria e di interessi legali maturati dalla domanda (cfr. Cass. 2910/1995).

Considerata la mancanza di prova di ulteriori pregiudizi di naturale morale, la quale impedisce la personalizzazione e l'ulteriore valorizzazione del danno patito dagli attori, il parametro sopra indicato non può essere travalicato in quanto già comprensivo delle conseguenze pregiudizievoli ritenute ordinarie nei casi simili secondo l'*id quod plerumque accidit* (cfr. Cass. 14364/2019). La

personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie e soggette alle regole probatorie di legge.

Non possono invece essere riconosciuti i danni patrimoniali, a titolo di danno emergente, per le spese veterinarie sostenute dal signor _____, in difetto di prova delle stesse, non risultando in atti fatture o documenti fiscali provanti l'esborso nella misura richiesta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo lo scaglione di valore in ragione del danno accertato, tenendo conto che la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:

- accertata per le ragioni di cui in motivazione la responsabilità del convenuto in ordine ai danni patiti dagli attori, condanna il convenuto a pagare in favore degli attori la somma di euro 4.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in euro 2.025,00, oltre ad euro 280,61 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Venezia, 17.12.2020.

Il Giudice
dott. Silvia Zeminian